

44634-19



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a meno dell'art. 52 d.lgs. n. 308/1999:  di diritto,  a richiesta di parte  imposto dalla legge

Composta da:

Angelo Capozzi	- Presidente -	Sent. n. sez. 1484
Anna Criscuolo		C.C. - 11/09/2019
Ercole Aprile		
Anna Emilia Giordano		
Maria Sabina Vigna	-relatore-	R.G.N. 22958/19

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme  
nei confronti di  
PM nata il X 1955 a X  
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 24/04/2019

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna.

sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;  
udito il difensore, avvocato Antonio La Russa del foro di Lamezia Terme il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero e la conferma dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, previa riqualificazione del fatto contestato in violazione dell'art. 571 cod. pen., ha

PK

R

annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme impositiva della misura degli arresti domiciliari a PM per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. nei confronti degli allievi di una scuola di infanzia ove esercitava il ruolo di collaboratrice scolastica.

1.1. All'indagata era contestata sia la condotta omissiva di non avere impedito le condotte di maltrattamento poste in essere da parte della maestra CR, pur avendo uno specifico obbligo giuridico in ragione della attività di vigilanza a lei affidata, sia la condotta commissiva di avere percosso i bambini, urlato nei loro confronti, costretti a mangiare, e derisi in più occasioni.

1.2. In particolare il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla reato di maltrattamenti poiché la condotta di entrambe le maestre era stata connotata da una forma di violenza lieve, nel senso che le azioni che avrebbe potuto travalicare il limite della lievità erano rappresentate da strattonamenti e dal singolo episodio dello schiaffo alla nuca del piccolo G. Non rilevavano invece, a giudizio del Tribunale, condotte quali le urla e lo sbattere l'asta di legno sulla cattedra, in quanto rientranti in metodi educativi che, seppure obsoleti, non potevano ritenersi rilevanti dal punto di vista penale.

In altri termini per il Tribunale del riesame i fatti che superavano la soglia della lievità si riducevano a pochi episodi e difettava quindi il carattere della sistematicità, così escludendo la configurazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. Invece sussisteva il reato di abuso di mezzi di correzione posto in essere dall'indagata la quale, non solo aveva omesso di impedire azioni di violenza da parte della collega, ma aveva tenuto altresì condotte scorrette da un punto di vista deontologico, così fornendo un contributo morale alla C.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il reato di cui all'art. 571 cod. pen. non consentisse alcuna misura cautelare.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme il quale ha dedotto i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di maltrattamenti.

La condotta ascritta all'indagata è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 571 cod. pen.

L'analisi e la valutazione della prova indiziaria eseguita dal Tribunale del riesame appare frazionata mentre il compendio indiziario delinea un quadro di sistematiche offese, minacce, violenze fisiche e psicologiche da parte della

maestra C , con il contributo omissivo e commissivo della P che, pur essendo titolare di una posizione di garanzia, ometteva di impedire l'evento ai danni dei minori.

2.2. Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, in ordine a ulteriori condotte specificamente contestata nel capo di imputazione e audio video registrate, nonché in merito alle dichiarazioni rese dalla maestra C , presente agli atti di violenza e minaccia.

È affetta da contraddittorietà e illogicità la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove, pur senza tenere conto degli ulteriori episodi di violenza non lieve e pur riconoscendo il concorso della ricorrente a titolo omissivo e commissivo nel reato, escludono il carattere della abitualità della condotta vessatoria, alla stregua del numero limitato degli atti di violenza fisica veri e propri, così parcellizzando la valutazione delle azioni poste in essere. La motivazione è altresì illogica laddove si afferma la lievità di alcune condotte in termini assoluti senza rapportarle alla età delle vittime.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, dovendosi rilevare come le sequenze motivazionali che compongono l'impugnato provvedimento cautelare mostrino un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito a una valutazione d'insieme dell'effettiva consistenza del panorama indiziario.

2. Deve preliminarmente sottolinearsi che la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Rv. 264515; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, dep. 29/04/2010, Rv. 246935; v., inoltre, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, Rv. 258321) ha chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti.

Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva

probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, Rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dall'operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, Rv. 231678).

3. Alla luce di tali principi, nel giudizio posto a base dell'ordinanza impugnata è presente una palese discrepanza dai criteri di valutazione probatoria prescritti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. atteso che la disamina degli elementi di indagine è stata condotta dal Tribunale del riesame in modo frammentario e senza affatto ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze investigative.

La struttura e l'articolazione della motivazione dell'ordinanza impugnata risultano manchevoli sotto il profilo testé indicato, in quanto il Tribunale ha valutato la posizione, dell'indagata analizzando i singoli elementi indiziari acquisiti senza preoccuparsi di calarli all'interno del contesto che avrebbe potuto indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa formulata nel capo d'imputazione.

In tale prospettiva è evidente la carenza e la frattura logico- argomentativa del provvedimento impugnato che, attraverso una disamina incompleta e parcellizzata del copioso materiale indiziario acquisito, ha omesso di valutare e di correlare logicamente tra loro i seguenti profili:

- dalle intercettazioni ambientali, riscontrate dalle testimonianze delle madri di alcuni minori maltrattati, di una maestra e di una tirocinante che avevano avuto modo di assistere personalmente ai comportamenti oggetto di contestazione, emerge che la C in più occasioni schiaffeggiava i bambini sul viso, sulla nuca, sulle mani e sul fondoschiena, li offendeva con frasi del tipo "siete tutti cani", sbatteva

9

B

una asta in legno sulla cattedra al fine di zittirli, li puniva costringendoli a stare seduti immobili e in silenzio su una panca per 30/40 minuti, senza che l'indagata, in virtù della sua posizione di garanzia, intervenisse per impedire l'evento;

- da alcune audio-video registrazioni, non valutate dal Tribunale del riesame, risulta che la C , anche in questo caso a fronte della totale inerzia della P , puniva un minore costringendolo a stare in piedi ed esposto al sole dinnanzi alla finestra, mentre la stessa lo minacciava che non l'avrebbe portato a casa fino all'indomani;
- dalle dichiarazioni rese dalla maestra C espressamente richiamate nell'ordinanza del G.i.p. e la cui valutazione è stata omessa dal Collegio della cautela, si evince che la predetta aveva visto l'insegnante C afferrare la bambina FG e metterla in castigo seduta da sola nonché darle in qualche occasione schiaffi sulle mani, sul fondoschiena e sulla faccia;
- dalle intercettazioni e dalle videoregistrazioni emerge che in nessun caso la P si era adoperata per impedire gli eventi sopradescritti e che in diverse occasioni la predetta percuoteva la minore FG per costringerla a mangiare, nonché dileggiava il minore CG in presenza degli altri bambini a causa dell'incontinenza sfinterica da cui era affetto.

4. Il Tribunale del riesame di Catanzaro non si è preoccupato di calare gli elementi sopra evidenziati all'interno di un contesto storico-fattuale che avrebbe potuto contribuire a chiarirne la effettiva portata dimostrativa e la reale congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa.

4.1. Al riguardo, è pacifico l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte nel delineare il canone valutativo cui devono attenersi i Giudici di merito nel distinguere la condotta di maltrattamenti da quella di abuso dei mezzi di correzione. Trattasi di comportamenti non isolati, ma ripetuti nei confronti di alunni che eccedono palesemente la finalità educativa e superano i limiti dell'uso dei mezzi di correzione.

4.2. L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da *animus corrigendi*, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269654; Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, Rv. 262336. In applicazione del principio, la S.C. ha riqualificato, ai sensi dell'art. 572 cod. pen., la condotta dell'insegnante della

scuola materna di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità educative, non rilevando in senso contrario il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente considerato, aveva subito).

4.3. Con riguardo al requisito della abitudine e all'elemento soggettivo, che secondo il provvedimento impugnato non sarebbero ravvisabili per la variabilità della persona offesa, è il caso di precisare che la contestazione riguarda gli atti di maltrattamento posti in essere in danno dei minori affidati alle insegnanti nell'ambito di una specifica classe dell'istituto d'istruzione, sicché, a prescindere dall'eventuale assenza di specifiche condotte violente in danno di alcuni minori, resta pur sempre posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria la commissione di condotte in grado di determinare in tutti i minori un grave stato di soggezione psicologica in relazione al quale il Tribunale del riesame non appresta un'adeguata motivazione, omettendo di considerare quanto riferito dai genitori in ordine alle ansie, alle paure e ai timori dei figli.

4.4. È, inoltre, palesemente affetta da contraddittorietà e illogicità la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove, pur senza tenere conto degli ulteriori episodi di violenza non lieve e pur riconoscendo il concorso della ricorrente a titolo omissivo e commissivo nel reato, escludono il carattere della abitudine della condotta vessatoria, alla stregua del numero limitato degli atti di violenza fisica veri e propri, così parcellizzando la valutazione delle azioni poste in essere. La motivazione è altresì illogica laddove si afferma la lievità di alcune condotte in termini assoluti senza rapportarle alla età delle vittime.

5. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa sede richiamati.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso il 11 settembre 2019

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna

Il Presidente

Angelo Capozzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 31 OTT 2019



IL CANCELLIERE  
Patrizia Di Lorenzo